

# **ASP COLLEGIO MORIGI DE - CESARIS**

**VIA TAVERNA 37  
29121 PIACENZA**

## ***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI***

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 23 del 13/07/2011

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

Art. 1 – Ambito di applicazione

#### **Capo I**

##### **Limiti di spesa e tipologie**

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 3 – Tipologie di lavori

Art. 4 – Definizione di lavori imprevedibili

Art. 5 – Programmazione dei lavori

#### **Capo II**

##### **Responsabile**

Art. 6 – Responsabile del procedimento

## **TITOLO II**

### **Esecuzione di lavori in economia**

#### **Capo I**

##### **Amministrazione diretta**

Art. 7 – Modalità di esecuzione

#### **Capo II**

##### **Cottimo fiduciario**

Art. 8 – Avvio della procedura

Art. 9 – Affidamento diretto

Art. 10 – Affidamento con modalità formalizzata

Art. 11 – Norme procedurali

Art. 12 – Criteri di aggiudicazione

Art. 13 – Esecuzione dei lavori

Art. 14 – Lavori d’urgenza

Art. 15 – Perizia suppletiva per maggiori spese

Art. 16 – Verifica della prestazione e pagamenti

Art. 17 – Contabilizzazione dei lavori

Art. 18 – Piani di sicurezza

Art. 19 – Elenco degli appaltatori

### **Capo III**

#### **Contratti e garanzie**

Art. 20 – Stipulazione del contratto

Art. 21 – Garanzie

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Art. 23 – Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3.
2. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applica il presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell'importo complessivo al netto dell'IVA.

#### **Capo I**

##### **Limiti di spesa**

#### **Art. 2**

##### **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 211.000 euro; tale soglia viene aumentata anno per anno del 2%.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. I lavori non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento; non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi impostate per un arco poliennale di effettuazione.

#### **Art. 3**

##### **Tipologie di lavori**

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
  - a. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi volti al mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili ed impianti, fino ad importi singoli non superiori a 50.000 euro;
  - b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di riparazione di immobili e impianti, per importi singoli superiori a 50.000 euro e sino a 211.000 euro, determinata da eventi imprevedibili per l'Ente e la cui realizzazione non risulti possibile con le forme e le procedure di affidamento incentrate sul confronto di più offerte;

- c. lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d. lavori, opere ed impianti di completamento, a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e l'urgenza di portarne a compimento l'esecuzione;
- e. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- f. lavori e interventi necessari per la redazione dei progetti.

#### **Art. 4**

##### **Definizione di lavori imprevedibili**

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità e accidentalità e che comunque non dipendono da inerzia o negligenza dell'Azienda.

#### **Art. 5**

##### **Programmazione dei lavori**

1. Annualmente e come allegato al Bilancio di previsione, deve essere redatto un piano di lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa seppure sommaria, con l'indicazione delle modalità di finanziamento.

#### **Capo II**

##### **Responsabile**

#### **Art. 6**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Per l'attuazione dei lavori in economia, il Direttore individua, per ciascun intervento, un Responsabile di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.
2. Il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e per la valutazione della congruità dei prezzi.

#### **TITOLO II**

##### **Esecuzione di lavori in economia**

## **Capo I**

### **Amministrazione diretta**

#### **Art. 7**

##### **Modalità di esecuzione**

1. I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti, entro i limiti di spesa regolamentari, per mezzo di personale dell'Azienda o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente i materiali necessari per la realizzazione dell'opera

## **Capo II**

### **Cottimo fiduciario**

#### **Art. 8**

##### **Avvio della procedura**

1. Per interventi e lavori di qualsiasi importo eseguiti mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa individuata, se presente, all'interno dell'elenco degli appaltatori di cui al successivo art. 19 e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10.
2. Restano fermi il rispetto del limite di spesa e delle tipologie individuate nei precedenti articoli 2 e 3.

#### **Art. 9**

##### **Affidamento diretto**

1. Per i lavori di importo fino a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto con una sola ditta specializzata nel settore e individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 19.
2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del procedimento e conservati agli atti.

#### **Art. 10**

##### **Affidamento con modalità formalizzata**

1. In caso di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro e fino a 211.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee, se presenti, nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 19.
2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a venti giorni consecutivi; in caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, il termine può essere ridotto a dieci giorni consecutivi.
3. Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e della gara per cui concorre.
4. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito; gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del Responsabile del procedimento e conservati agli atti.

## **Art. 11**

### **Norme procedurali**

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle ditte partecipanti, non ricomprese nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 19, di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i prescritti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dalla sola ditta aggiudicataria.
2. Per le procedure di cui al Capo II, l'atto di cottimo fa riferimento al capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per la natura e le caratteristiche dei lavori, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario.
3. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
  - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b. gli eventuali prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'eventuale importo di quelle a corpo;
  - c. le specifiche tecnico – prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori;
  - d. l'entità della cauzione provvisoria e le modalità di costituzione della cauzione definitiva;
  - e. l'onere delle spese contrattuali da porre a carico dell'affidatario;
  - f. il criterio di aggiudicazione;
  - g. il termine di inizio e la durata dei lavori;
  - h. le modalità di pagamento;
  - i. le penalità in caso di ritardo;
  - j. il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente, con provvedimento motivato, il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.

4. La lettera di invito deve sempre fare riferimento alle clausole tecnico-economiche e normative previste nel capitolato d'oneri.

## **Art. 12**

### **Criteri di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione dei lavori o interventi in economia è disposta unicamente in base al criterio "del prezzo più basso".
2. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
3. Prima di procedere all'aggiudicazione di lavori di importo superiore a 50.000 euro si procede, di norma, alla verifica, presso gli enti preposti, della regolarità contributiva, retributiva e tributaria della ditta prescelta

## **Art. 13**

### **Esecuzione dei lavori**

1. Il Responsabile del procedimento cura la corretta esecuzione dei lavori, la loro contabilizzazione ed il contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa affidataria, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.
3. In caso di inadempimento grave, previa contestazione scritta degli addebiti, si può procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

## **Art. 14**

### **Lavori d'urgenza**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, per circostanze non imputabili all'Azienda, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento (o da tecnico all'uopo incaricato) che rileva lo stato d'urgenza e definisce contestualmente la spesa necessaria per i lavori da eseguire.
3. L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più ditte individuate, se presenti nell'elenco degli appaltatori di cui all'art. 19.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori invia al Responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall'ordine, una perizia giustificativa dei lavori unitamente al verbale d'urgenza; il Responsabile del procedimento dispone in ordine all'approvazione degli stessi ed alla necessaria copertura della spesa.

#### **Art. 15**

##### **Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, la maggiore spesa, nel limite del venti per cento del contratto principale e fermo restando il limite complessivo di 211.000 euro, può essere disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento mediante approvazione di perizia suppletiva.
2. L'impresa affidataria della prestazione resterà obbligata a effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nei limiti di un ulteriore valore non superiore, comunque, al venti per cento del contratto originario.

#### **Art. 16**

##### **Verifica della prestazione e pagamenti**

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo, da effettuarsi entro venti giorni dall'avvenuta conclusione dei lavori, ovvero se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo, risultante da apposito verbale, sono effettuati dal Responsabile del procedimento.
3. Nei contratti di importo finale superiore a 50.000 euro, in caso di pagamenti rateizzati, contestualmente alla singola fattura la ditta e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, allegano copia autenticata delle quietanze di pagamento per i dovuti contributi sociali, previdenziali e contrattuali; è fatta salva la facoltà di verificare, presso gli enti preposti, la corrispondenza dei dati trasmessi.
4. Prima del pagamento dell'ultima o unica fattura, si provvede ad accertare la regolarità contributiva e tributaria della ditta e di eventuali ditte subappaltatrici, riferita all'intera durata del contratto, attestata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e dall'Ufficio Entrate competenti per territorio.
5. Nel caso di accertata irregolarità della ditta aggiudicataria o delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché in caso di segnalazione, nel corso dell'appalto, da parte degli Enti di cui ai commi 3 e 4, di inadempienze riferite alle ditte stesse, ne è data comunicazione alla ditta interessata; si procede, altresì, alla detrazione del 20% sui singoli pagamenti se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, e si destinano le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
6. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non è disposto sino al completo assolvimento degli obblighi da parte delle ditte inadempienti.

7. Il pagamento dell'ultima fattura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, se previsto, è, altresì, subordinato al rilascio da parte della ditta appaltatrice e, per suo tramite, da parte delle eventuali ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso Decreto, attestante che "i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo di esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti".

#### **Art. 17**

##### **Contabilizzazione dei lavori**

1. Per i lavori eseguiti in economia è tenuta la contabilità ed è effettuato il collaudo secondo le disposizioni che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 18**

##### **Piani di sicurezza**

1. Quando, in rapporto alla tipologia dei lavori, è richiesto il piano di sicurezza previsto dalle vigenti disposizioni di settore, il medesimo è allegato al contratto di cottimo fiduciario.

#### **Art. 19**

##### **Elenco degli appaltatori**

1. L'elenco degli appaltatori dell'Azienda è costituito da ditte selezionate e di interesse dell'Azienda iscritte per categorie di opere e lavori.
2. L'ufficio competente in materia di appalti dell'Azienda provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli appaltatori.
3. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, l'accertamento dell'idoneità tecnico-economica, organizzativa e della moralità professionale delle ditte è operato avendo come riferimento le vigenti disposizioni in materia di qualificazione nel settore dei lavori pubblici.
4. L'iscrizione nell'elenco ha efficacia triennale con aggiornamento periodico.
5. Le ditte possono essere sospese, previa diffida, nei casi previsti dalla legge nonché su segnalazione dei Responsabili dei procedimenti:
  - a. per ripetute inadempienze contrattuali;
  - b. perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
  - c. perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;

- d. per accertate inadempienze retributive, contributive, previdenziali, assicurative e tributarie.
6. L'iscrizione nell'elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività e ancora nel caso in cui, nel corso di un anno, la ditta non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara.
  7. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti articoli, sono individuate all'interno dell'elenco degli appaltatori dell'Azienda nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
  8. E' comunque fatta salva la facoltà, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, di fare ricorso, motivatamente, a ditte non comprese nell'elenco appaltatori purchè in possesso dei requisiti di qualificazione come previsti dalle disposizioni nel settore dei lavori pubblici.

### **Capo III**

#### **Contratti e garanzie**

##### **Art. 20**

#### **Stipulazione del contratto**

1. I contratti di importo inferiore a 50.000 euro, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata; quelli di importo superiore a 50.000 euro e fino a 211.000 euro sono soggetti a registrazione in caso d'uso.

##### **Art. 21**

#### **Garanzie**

1. Le ditte affidatarie dei lavori sono tenute a costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, da prestare all'atto della stipulazione del contratto.
2. Le modalità di costituzione e svincolo della cauzione definitiva sono stabilite nella lettera d'invito.

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art. 22**

### **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art. 19 è formato sulla base dell'elenco esistente.
2. Per i procedimenti di esecuzione di lavori in economia in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, sino alla conclusione dei procedimenti, le norme previgenti a tale data.

### **Art. 23**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione che l'approva.